

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 46 DEL 17 NOVEMBRE 2025

lavoro **facile**.it  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

## INDICE

<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>3</b>
<i>In GU lo sconto 11,50% in edilizia 2025</i>	3
<i>Marittimi e aviazione civile: dal 2026 nuove regole per le prestazioni INPS</i>	3
<i>Contratti a termine: più tempo per sostituire la lavoratrice in maternità</i>	4
<i>DDL Bilancio 2026: le novità per le pensioni</i>	4
<i>Accordo Italia – Giappone: esonero contributivo anche per i doppi contratti</i>	5
<i>Istruzioni per la riduzione dei contributi al Fondo bilaterale Bolzano</i>	6
<i>Dirigenti: il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni</i>	7
<i>Entrate: istituito il codice tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto</i>	7
<i>Imposizione minima globale: istituiti i codici tributo per i grandi gruppi di imprese</i>	8
<i>Le attività non connesse non sono coperte dall'INAIL</i>	9
<i>L'indennità di disponibilità spetta sempre ai lavoratori in attesa di missione</i>	10
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>11</b>
<i>Fondo telecomunicazioni: nuove istruzioni sulle prestazioni integrative</i>	11
<i>Niente contributi a Prevedi per rapporti di lavoro brevi</i>	12
<i>Anche gli incaricati di ricerca nella Gestione separata</i>	17
<i>Imponibile in Italia la pensione del de cuius residente all'estero</i>	18
<i>Rivalutazione delle pensioni: il "raffreddamento" non costituisce prelievo di natura tributaria</i>	19
<i>Costituzione della rendita vitalizia in tempi più rapidi</i>	21

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### In GU lo sconto 11,50% in edilizia 2025

Sulla GU n. 263/2025 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del lavoro che rende noto che nella sezione pubblicità legale è disponibile il decreto interministeriale 29 settembre 2025, con cui è stata determinata anche per il corrente anno, la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura dell'11,50% in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, del DL n. 244/1995 (L. n. 341/1995).

### Marittimi e aviazione civile: dal 2026 nuove regole per le prestazioni INPS

L'INPS, con il messaggio n. 3368 del 10 novembre 2025, ha comunicato il superamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell'applicazione dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia, per i lavoratori del settore marittimo e dell'aviazione civile:

- congedo di maternità;
- congedo di paternità alternativo;
- congedo parentale;
- allattamento;
- congedo di paternità obbligatorio;
- permessi disabili L. 104/1992;
- congedo straordinario disabili;
- donazione del sangue e/o del midollo osseo.

Per ciò che concerne l'Uniemens, in un'ottica di armonizzazione delle modalità di erogazione con quelle già in uso per la generalità degli assicurati all'INPS, attesa l'insussistenza delle specificità del settore marittimo e dell'aviazione civile per le prestazioni della circ. 173/2015, sulle posizioni contributive con:

- CSC 1.15.02 e CA "2N"
- CSC 1.21.01, 1.15.04, 1.15.04 e CA "2X"

previo rilascio del CA "2G", ove non già in possesso, da 1.2026 i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia anticipate ai propri dipendenti.

## Contratti a termine: più tempo per sostituire la lavoratrice in maternità

L'art. 51 del DDL Bilancio 2026, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, interviene sull'art. 4 del D.Lgs. 151/2001, aggiungendo il comma 2-bis e prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale - per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Si ricorda che l'art. 4, ai commi 1 e 2, prevede la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001 - ovvero in congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio), anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo (salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva).

Il c. 3, inoltre, prevede che nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società somministratrice le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

## DDL Bilancio 2026: le novità per le pensioni

L'art. 41 del DDL Bilancio 2026 incrementa dal 1° gennaio 2026 da 8 euro a 20 euro mensili la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che si trovano in possesso di determinati requisiti.

Più precisamente, si tratta dei pensionati previdenziali e assistenziali (quindi anche titolari di pensione e assegno sociale), invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione di inabilità.

Nel caso in cui essi siano coniugati, il limite reddituale non deve essere superato né con i redditi propri né cumulando i propri redditi con quelli del coniuge.

Viene anche incrementato da 104 euro a 260 euro la soglia massima di reddito annuale, al superamento del quale le maggiorazioni sociali non possono essere corrisposte.

Invece, l'art. 43 prevede che l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico dovuto agli adeguamenti della speranza di vita, per il solo anno 2027, trovi applicazione nella misura di un solo mese.

Invece, a decorrere dal 2028, tale adeguamento ritorna ad essere di tre mesi.

Tale incremento non interesserà i lavoratori dipendenti adibiti ad attività lavorative gravose che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7. Tali lavoratori devono essere in possesso anche di un'anzianità contributiva pari almeno a 30 anni.

Rimangono esclusi anche i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti) che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

L'incremento non riguarderà neppure i c.d. lavoratori precoci, ossia coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età.

## **Accordo Italia - Giappone: esonero contributivo anche per i doppi contratti**

L'INPS, con il messaggio n. 3407 del 12 novembre 2025, ha ricordato che, a decorrere dal 1° aprile 2024, è in vigore l'Accordo sulla sicurezza sociale tra l'Italia e il Giappone, le cui disposizioni applicative sono state illustrate con la circolare 52/2024. Contestualmente, l'Istituto previdenziale fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori distaccati in Italia con doppio contratto.

La casistica in esame riguarda, in particolare, i lavoratori distaccati in Italia da un datore di lavoro giapponese che hanno stipulato un ulteriore contratto di lavoro con un datore di lavoro italiano che sia filiale dell'azienda madre giapponese.

In tali casi, il lavoratore titolare di due contratti di lavoro ha la possibilità di chiedere di essere esonerato dall'applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in Giappone, ma anche per il contratto stipulato in Italia durante il periodo di distacco.

Per i lavoratori per i quali il Ministero del Lavoro ha concesso l'esonero contributivo di cui sopra, i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens:

- il codice "TipoContribuzione" già in uso "87", introdotto dal messaggio n. 2199/2024 con il significato di *"Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine"* e
- il nuovo codice "TipoLavoratore" "DC", avente il significato di *"lavoratori provenienti dal Giappone distaccati in Italia con doppio contratto esonerati dal versamento IVS e DS"*.

L'INPS, rimandando alla circolare 52/2024 per la decorrenza dell'esonero, ricorda che tale esonero contributivo è limitato alle sole forme assicurative previste dall'Accordo. Per le restanti forme assicurative gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

## Istruzioni per la riduzione dei contributi al Fondo bilaterale Bolzano

L'INPS, con la circolare n. 140 del 12 novembre 2025, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della riduzione del contributo ordinario da versare al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo.

L'intervento dell'Istituto previdenziale fa seguito al Decreto interministeriale 22 agosto 2023 che, attuando le disposizioni del Dlgs 148/2015, ha previsto che l'aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,50% possa essere ridotta, fino alla misura massima del 40%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di AIS per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, previa apposita deliberazione del Comitato amministratore del Fondo.

Il Comitato di amministrazione del Fondo, con la delibera n. 15/2025 ha disposto la riduzione, dal mese di competenza gennaio 2026, dell'aliquota del contributo ordinario dallo 0,50% allo 0,30%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, da ripartire tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Riguardo alle istruzioni operative, l'INPS precisa che i datori di lavoro con matricole con codice di autorizzazione "6P" che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non hanno presentato domanda di AIS per almeno

24 mesi, dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% del contributo ordinario saranno contrassegnati centralmente dal c.a. "2Q", che assumerà il nuovo significato di "Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali - Decreti interministeriali del 21 luglio 2022, 22 agosto 2023 e del 21 maggio 2024".

Inoltre, la procedura Inps centralizzata provvederà alla rimozione del c.a. qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorreranno dalla data di presentazione della domanda del nuovo intervento e non riconoscerà la riduzione contributiva qualora risulti applicato il contributo ordinario dello 0,80% dovuto dai datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti.

## **Dirigenti: il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni**

Il Previdai ha ricordato che scade il 10 dicembre 2025 il termine entro il quale il dirigente iscritto al Fondo deve inviare la domanda tramite l'apposita funzionalità all'interno dell'Area Riservata per fruire del credito d'imposta 2025 riconosciuto in caso di reintegrazione, in tutto o in parte, delle somme percepite come anticipazione.

## **Entrate: istituito il codice tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64 del 10 novembre 2025, ha istituito il codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante di cui all'art. 1, c. 2, del D.L. 212/2023.

La norma citata ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d'imposta nella misura del 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali.

Nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione.

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), si istituisce il seguente codice tributo:

- **"8161"** denominato "Contributo a fondo perduto per superbonus - Restituzione spontanea - art. 1, comma 2, DL 212 del 2023".

## **Imposizione minima globale: istituiti i codici tributo per i grandi gruppi di imprese**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63 del 10 novembre 2025, ha istituito i codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II del D.Lgs. 209/2023.

Il decreto introduce la normativa sull'imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese.

In particolare, all'art. 9, c. 1, si prevede una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso:

- a) l'imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto;
- b) l'imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto;
- c) l'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18 del decreto.

Il versamento delle imposte di cui sopra avviene in due rate: il 90% dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale l'imposta si riferisce e l'importo residuo entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo versamento per l'imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026.

A partire dall'esercizio successivo a quello transitorio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la seconda rata per l'imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre 2026).

Al fine di consentire il versamento delle imposte in parola mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“2730”** denominato “Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- **“2731”** denominato “Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- **“2732”** denominato “Imposta minima nazionale - articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

## Le attività non connesse non sono coperte dall'INAIL

La Cassazione con l'ordinanza 27405/2025 ha applicato tale principio ad un incidente occorso ad un operaio agricolo durante l'esecuzione di opere di riparazione all'interno del capannone dove erano riposti mezzi e prodotti agricoli.

Si tratta infatti per i giudici, di attività non connessa a quella principale, in quanto la connessione ai sensi dell'art. 2135 dl cod. civile opera senz'altro per le attività complementari per le quali non v'è connessione tra produzione e utilizzazione del fondo, ma quando intercorre un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno e l'infortunio presenti il carattere di manualità in senso lato (intesa come attività che esponga il soggetto alla eventualità di un danno alla corporeità) e di abitualità delle occupazioni protette.

La decisione della Cassazione esemplifica alcuni casi che posseggono le caratteristiche della connessione, come le attività preparatrici (ad esempio, una bonifica), accessorie (come la costruzione o riparazione di strade), integratrici (come gli allevamenti vari di animali di specie diversa), che si inseriscono organicamente nell'impresa agricola facendone parte integrante o divenendone connesse, distinguendosi una attività principale ed una secondaria, accessoria o collaterale, l'una delle quali deve servire allo svolgimento dell'altra.

In definitiva, conclude la Cassazione, la nozione codicistica di attività agricola connessa richiede la verifica di un duplice profilo, soggettivo e oggettivo: il primo riferito all'attività esercitata dal medesimo imprenditore agricolo, il secondo alla attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, nonché attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dall'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Nel caso specifico, la manutenzione di un deposito di conservazione dei prodotti agricoli può essere considerata connessa ma non l'attività svolta dal lavoratore per farlo in quanto tipicamente edilizia (passare uno strato di antiruggine e sterilizzante alle travi e lamierati) che richiede capacità tecniche e manuale che nulla hanno a che vedere con una mansione agricola.

## **L'indennità di disponibilità spetta sempre ai lavoratori in attesa di missione**

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025, ha confermato una decisione del TAR stabilendo che l'indennità di disponibilità, prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2015, deve essere sempre corrisposta dall'Agenzia per il lavoro quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato è in attesa di essere assegnato a una missione presso un'azienda utilizzatrice.

Il Consiglio ha chiarito che nessun regolamento interno può limitare tale diritto introducendo un termine massimo di corresponsione, poiché ciò costituirebbe un'elusione della normativa.

Nel caso concreto, l'Agenzia aveva contestato un provvedimento dell'ITL, sostenendo di non essere vincolata al CCNL della somministrazione in quanto non aderente ad alcuna associazione datoriale. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha precisato che il rinvio al contratto collettivo da parte del legislatore riguarda esclusivamente la quantificazione dell'indennità, mentre l'obbligo di versarla in modo pieno durante i periodi di inattività deriva direttamente dalla legge.

Infine, la sentenza ribadisce che l'indennità di disponibilità ha natura retributiva e rientra, pertanto, nella parte economica del CCNL applicabile.

## APPROFONDIMENTI

### **Fondo telecomunicazioni: nuove istruzioni sulle prestazioni integrative**

L'INPS, con il messaggio n. 3409 del 12 novembre 2025, ad integrazione e parziale correzione dei precedenti messaggi n. 1185/2025 e 2230/2025, ha fornito nuove istruzioni sulla prestazione integrativa di CIGO/CIGS/AIS erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

Le nuove istruzioni riguardano il procedimento di autorizzazione, il pagamento della prestazione a conguaglio e gli obblighi di versamento del contributo addizionale.

L'istituto ricorda che la modalità di pagamento della prestazione integrativa è la stessa della prestazione principale.

### **Istruttoria e definizione delle istanze di prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS**

Al momento, è possibile autorizzare solo le prestazioni integrative di CIGO/CIGS/AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio.

L'esito dell'istruttoria della Direzione centrale Ammortizzatori sociali viene trasmesso al Comitato amministratore del Fondo e a seguito della delibera favorevole, la prestazione integrativa viene autorizzata.

L'autorizzazione della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS è reperibile nel Cassetto previdenziale del contribuente in Dati complementari - Cruscotto CIG e Fondi: il provvedimento di autorizzazione presenta una numerazione corrispondente al numero di autorizzazione della prestazione principale, salvo per la quinta cifra "5", che è sostituita dalla cifra "6".

Al ticket unico sono abbinate le autorizzazioni della prestazione principale e della prestazione integrativa.

### **Rielaborazione degli Uniemens per il pagamento della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS**

Una volta autorizzata la prestazione integrativa, gli Uniemens già trasmessi per conguaglio della prestazione principale sono utilizzati dall'Inps per il calcolo della prestazione integrativa: l'Istituto effettua una nuova elaborazione dei flussi e il datore di lavoro/intermediario non deve, quindi, effettuare ulteriori trasmissioni.

Affinché la prestazione integrativa possa essere regolarmente calcolata, i flussi della prestazione principale devono trovarsi nello stato “accreditato”.

### **Modalità di richiesta del pagamento a conguaglio della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS**

La procedura Inps effettua il calcolo della prestazione integrativa oraria da erogare in base all'algoritmo di cui all'Allegato n. 1 del Msg. 2230/2025: il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile TFR e corrisponde al dato fornito nell'Uniemens del mese interessato (MeseTFR/BaseCalcoloTFR).

A rettifica del messaggio n. 1185/2025 che prevedeva “devono esporre nell'elemento NumAutorizzazione di CIGAutorizzata il numero di autorizzazione ... relativa alla prestazione principale” i datori di lavoro o intermediari nel NumAutorizzazione devono ora indicare il numero di autorizzazione della prestazione integrativa, ossia il numero modificato con la cifra “6”.

La prestazione integrativa è erogata per l'intero periodo autorizzato e i beneficiari sono quelli inseriti nell'autorizzazione della prestazione principale. Il conguaglio può essere riconosciuto esclusivamente per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza, di congruità e compatibilità e fino a capienza dell'importo autorizzato.

Nel caso si ecceda la capienza, il conguaglio non viene reso disponibile e il datore di lavoro può eventualmente richiedere all'Inps una rivalutazione dell'importo autorizzato.

### **Versamento del contributo addizionale della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS**

Il contributo addizionale sulla prestazione integrativa è dovuto a prescindere dall'obbligo del contributo addizionale della prestazione principale. Viene calcolato in automatico dall'Inps per tutte le autorizzazioni di pagamento della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS e viene reso disponibile nel “Cruscotto CIG e Fondi”.

### **Niente contributi a Prevedi per rapporti di lavoro brevi**

L'Accordo del 4 luglio 2025 tra ANCE, ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL ha previsto che per i lavoratori assunti dal 1° ottobre 2025 (in origine la data di decorrenza era il 1° luglio 2025 ma l'Addendum del 15 luglio l'ha posticipata di tre mesi) il contributo contrattuale al Fondo Prevedi è dovuto solo per i rapporti di lavoro che hanno durata superiore a 3 mesi.

**Contributo contrattuale** - I Contratti Collettivi di lavoro Edili-industria e Edili-artigianato hanno introdotto, a partire da gennaio 2015, un accantonamento previdenziale presso il Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori edili soggetti agli stessi Contratti.

Tale accantonamento viene effettuato tramite un contributo mensile a carico del datore di lavoro, denominato "contributo contrattuale".

Il contributo contrattuale ha un importo variabile tra gli 10 e 20 euro mensili, a seconda della categoria e del livello di inquadramento del lavoratore (fonte: [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it)).

Le istruzioni operative sono state diffuse dalle circolari congiunte CNCE – Prevedi n. 32 del 9 settembre 2025 e n. 38 del 10 ottobre 2025.

A queste si sono poi aggiunte la comunicazione della CNCE n. 896 del 22 ottobre 2025 che ha fornito precisazioni sul regime fiscale e contributivo della c.d. imposta sostitutiva riconosciuta agli operai (si veda più avanti per il dettaglio) e la circolare CNCE n. 44 dell'11 novembre 2025 che ha fornito i valori della citata indennità per gli apprendisti poiché l'Accordo del 4 luglio non li aveva previsti.

### **Rapporti di lavoro superiori a 3 mesi**

Come chiarito dalla circolare CNCE – Prevedi n. 32/2025 la locuzione "rapporti di lavoro" contenuta nell'Accordo deve essere riferita non alla durata del contratto di lavoro che può anche essere a tempo indeterminato.

Per determinare i tre mesi di durata del rapporto di lavoro, l'Accordo ha previsto un criterio di calcolo specifico.

Più precisamente, in caso di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.

Viene ribadito che il contributo contrattuale non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Oltre ad aver posticipato la decorrenza della nuova disciplina, l'Addendum del 15 luglio ha anche disposto che il c.d. importo sostitutivo, spettante nel caso in cui i rapporti di lavoro siano inferiori a 3 mesi, trovi applicazione quando gli stessi sono pari a 3 mesi.

## Modalità di versamento

L'Accordo del 4 luglio ha anche fissato le modalità di versamento del contributo contrattuale. In particolare, il datore di lavoro dovrà versare il contributo contrattuale a Prevedi dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza).

L'importo per il suddetto quarto mese comprenderà anche i primi tre mesi.

Ad esempio, per un lavoratore assunto il 1° ottobre 2025, i contributi contrattuali da versare a Prevedi sono quelli relativi ai mesi di ottobre 2025, novembre 2025, dicembre 2025 e gennaio 2026, da versare a febbraio 2026.

Non sempre però i contributi devono essere versati quando i rapporti di lavoro sono superiori a tre mesi.

Infatti, il datore di lavoro sarà tenuto a versare il contributo contrattuale fin dal primo mese del rapporto di lavoro per i lavoratori assunti che hanno già versato, nel precedente rapporto, i contributi aggiuntivi al contributo contrattuale al Prevedi.

In sostanza si tratta del lavoratore che risulta avere, al momento dell'assunzione, "forme di contribuzione" aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o che le attivi nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione, da calcolare sempre con il criterio dell'Accordo di luglio 2025 sopra identificato.

Per forme di contribuzione aggiuntive volontarie si intendono: Il Tfr maturando e/o il contributo addizionale percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell'1% a carico dell'azienda.

## Il Bonus aggiuntivo Casse edili

È bene ricordare che gli operai possono fruire anche del Bonus aggiuntivo 1% a carico delle Casse edili.

A tal riguardo, si coglie l'occasione per ricordare che l'Accordo del 21 settembre 2023 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili Industria e Edili-Artigianato ha previsto che gli operai che versino a Prevedi l'1% della retribuzione mensile ottengano, oltre al solito 1% a carico dell'azienda, un ulteriore 1% a carico del sistema delle Casse Edili per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Per ottenere il bonus contributivo aggiuntivo, l'operaio che ha già attivato il contributo dell'1% a proprio carico non dovrà fare niente, perché il riconoscimento sarà automatico (viene versato dal sistema delle casse edili sulla posizione Prevedi dell'operaio).

Invece, l'operaio che non ha ancora attivato il contributo pari all'1% a proprio carico, per usufruire del bonus contributivo sopra richiamato dovrà compilare il modulo di integrazione contributiva e barrare almeno la lettera A), allegando il documento di identità e inviando il tutto a Prevedi.

A seguito dell'attivazione del contributo 1% del lavoratore, oltre al contributo 1% dell'azienda, verrà attivato anche il versamento del "bonus casse edili" sulla posizione del lavoratore.

**NB:** La circolare congiunta CNCE – Prevedi n. 32/2025 ricorda che l'Accordo di luglio 2025 non ha apportato modifiche né alle misure e alle modalità di calcolo né a quelle di versamento che rimangono le seguenti:

- le regole di calcolo sono nella Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015;
- la determinazione della misura è nella Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili Industria" e nella Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 – "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili Artigianato".

### **Rapporti di lavoro inferiori o pari a 3 mesi**

Per i rapporti di lavoro inferiori a 3 mesi, l'Accordo di luglio 2025 prevede una disciplina particolare distinguendo tra impiegati e operai.

Ai primi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo (c.d. importo sostitutivo) calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A allegata all'accordo.

Invece, agli operai, al momento della cessazione del rapporto di lavoro sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata sempre all'accordo.

Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo.

L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF (Gratifica Natalizia e Ferie).

Entrambe le tabelle allegate all'accordo non comprendevano i valori dell'importo sostitutivo per gli apprendisti, ma la circolare CNCE n. 44/2025 ha colmato la lacuna prevedendo, sia che venga applicato il CCNL edili industria sia che venga applicato il CCNL edili artigianato, i seguenti valori: 8 euro mensili per gli impiegati e 0,056 euro orari per gli operai.

### **Regime fiscale e contributivo dell'importo sostitutivo**

La CNCE, con il comunicato n. 896 del 22 ottobre 2025, ha precisato che l'importo sostitutivo riconosciuto agli operai costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 1 del TUIR ed è soggetto a tassazione separata ai sensi dell'art.17, c. 1, lett. a) del TUIR.

Pertanto, l'imponibile fiscale si determina ai sensi dell'art. 19, c. 2 del TUIR e quindi per il suo importo lordo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, ossia, secondo la Circolare Agenzia delle entrate n. 29/2001, i contributi che afferiscono direttamente e immediatamente a tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale.

L'importo sostitutivo deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto IRPEF da parte del datore di lavoro, all'atto del suo versamento alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza (art. 23 DPR n. 600/1973).

La ritenuta d'acconto deve essere operata sull'importo sostitutivo al netto delle ritenute di legge, senza cumulare la parte imponibile di tale indennità con la parte imponibile degli altri redditi conseguiti dal lavoratore dipendente.

La ritenuta d'acconto non può dar luogo al prelievo di una maggiore IRPEF a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa edile sulla retribuzione ordinaria, non dovendo essere cumulata con tale retribuzione.

Invece per l'aspetto contributivo, la CNCE precisa che l'importo sostitutivo è assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziali e assistenziali.

### **Regime fiscale e contributivo del contributo contrattuale**

Secondo la CNCE, Comunicazione n. 559/2015, il contributo contrattuale non concorre a formare reddito imponibile fiscale entro il limite di euro 5.164,57 euro; mentre sullo stesso si applica il contributo di solidarietà del 10% (art. 9-bis, DL 103/1991 – L. 166/1991).

## Anche gli incaricati di ricerca nella Gestione separata

L'INPS, con la circolare n. 142 del 14 novembre 2025, ha precisato che sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata anche i titolari di incarichi di ricerca (articolo 22-ter della legge n. 240/2010) e gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella (articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024).

In particolare, secondo la Legge n. 240/2010, possono conferire incarichi di ricerca le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

Destinatari degli incarichi sono i giovani laureati magistrali o a ciclo unico da non più di sei anni in possesso di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca per i quali, l'art. 22-ter della L. n. 240/2010, introdotto dal DL n. 45/2025 (L. n. 79/2025) ha previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.

Come detto, all'inizio, la circolare INPS fornisce indicazioni operative anche per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, anch'essi tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, modificativo dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Più precisamente, l'estensione dell'obbligo assicurativo presso la Gestione separata riguarda gli addetti che svolgono l'attività come controllo, disciplina e altre mansioni relative alle corse e alle manifestazioni equine sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive e che sono iscritti nel registro istituito con decreto ministeriale 23 febbraio 2015; i compensi per tali attività sono erogati dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sono disciplinati dall'articolo 50, comma 1, lettera I-bis, del TUIR (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

A tutti i nuovi lavoratori, l'INPS ricorda che, ai fini degli adempimenti contributivi, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale si precisa che l'istituzione conferente e il Ministero dell'agricoltura sono tenuti al versamento dei contributi dovuti (comprensivi della quota a carico dell'incaricato/addetto). I versamenti devono avvenire tramite: modello F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

La contribuzione è versata presso la Struttura territoriale dell'INPS di competenza della sede legale dell'istituzione conferente (per i titolari di ricerca) o della sede legale del Ministero dell'Agricoltura (per gli addetti del settore equestre), che deve anche provvedere alla denuncia dell'avvenuto pagamento del trattamento economico tramite i flussi Uniemens.

I dati del flusso telematico possono essere inviati anche tramite l'apposita funzione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata.

Infine, si ricorda che per gli iscritti alla Gestione separata non operano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile (c.d. automaticità delle prestazioni). Ne consegue che l'attribuzione della copertura sulle posizioni assicurative da parte dell'Istituto avviene mensilmente, avuto riguardo all'importo della contribuzione effettivamente versata. Pertanto, in presenza di versamenti parziali, la copertura sulle posizioni assicurative denunciate nel flusso Uniemens è effettuata in proporzione su tutte le posizioni contributive di tutti i lavoratori denunciati.

## **Imponibile in Italia la pensione del de cuius residente all'estero**

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 290 del 12 novembre 2025, ha precisato che è imponibile esclusivamente nel nostro Paese la liquidazione della pensione del de cuius estero, se il beneficiario è fiscalmente residente in Italia.

Nel caso in esame, l'erede fiscalmente residente in Italia del de cuius statunitense, titolare di un Fondo pensione, ha chiesto all'Agenzia delle entrate come deve essere tassato l'importo erogato quale liquidazione e chiusura del Fondo stesso, sul quale è stata operata una ritenuta da parte degli USA.

L'Agenzia delle entrate richiama la risposta all'interpello n. 5 del 2024 che a sua volta cita la circolare n. 21/E del 2020 secondo cui costituiscono redditi da "pensione" i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri e che l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro (come, ad esempio, la capitalizzazione delle pensioni).

Secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, a detti emolumenti non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252, le cui prestazioni pensionistiche sono, invece, riconducibili al regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR e tassate in applicazione del successivo articolo 52, comma 1, lettera d).

Ciò detto, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'importo percepito in una unica soluzione quale liquidazione del Fondo pensione, al lordo della ritenuta fiscale subita all'estero, sia riconducibile tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, a nulla rilevando la circostanza che il medesimo Fondo pensione sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del de cuius.

Inoltre, l'importo in questione va assoggettato alla tassazione separata ai sensi articolo 17 del TUIR, trattandosi di somme percepite dall'Istante in qualità di erede.

Tuttavia, tra l'Italia e gli USA sussistono degli accordi in materia di imposizione che prevalgono sul diritto italiano.

Più precisamente deve essere tenuto in considerazione il Trattato internazionale vigente tra i due Stati che prevede un regime di imposizione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario degli emolumenti come i redditi pensionistici derivanti da un fondo di accantonamento volontario.

Poiché il beneficiario nel caso in esame è l'erede del familiare statunitense deceduto, le somme devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Italia e sulle stesse non doveva essere operata negli Usa alcuna ritenuta, proprio in base al Trattato internazionale sopra citato.

## **Rivalutazione delle pensioni: il “raffreddamento” non costituisce prelievo di natura tributaria**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha chiarito che il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, previsto dall'art. 1, c. 309, della L. 197/2022 (L. di Bilancio 2023), non introduce un prelievo di natura tributaria.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, aveva dubitato della compatibilità della disposizione censurata con i principi di eguaglianza tributaria, di ragionevolezza e temporaneità, complessivamente presidiati dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.

La Corte ha ribadito principi già espressi in precedenti pronunce, che avevano scrutinato meccanismi anche più severi di rallentamento – e finanche di azzeramento – dell'adeguamento delle pensioni alla dinamica inflazionistica.

Ha, quindi, escluso la ricorrenza dei requisiti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale per poter qualificare una fattispecie come avente natura tributaria.

In particolare, la rivalutazione comunque accordata dalla disposizione censurata non configura una decurtazione del patrimonio del soggetto passivo, nonostante il "trascinamento" nel tempo dei relativi effetti. La pensione già percepita, infatti, viene comunque incrementata, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario di perequazione automatica.

Inoltre, la disposizione censurata mira a conseguire un risparmio sulla spesa pensionistica e non anche a produrre l'effetto tipico di ogni fattispecie tributaria, consistente in un incremento di risorse destinato a finanziare direttamente pubbliche spese.

Infine, la Corte ha precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, il principio di necessaria temporaneità è stato sancito nella giurisprudenza costituzionale con riferimento al cosiddetto "contributo di solidarietà" imposto ai trattamenti pensionistici più elevati, che è istituito ben diverso rispetto ai meccanismi di riduzione dell'adeguamento all'inflazione. Tali meccanismi devono piuttosto risultare conformi ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e tale giudizio di conformità è già stato espresso dalla sentenza n. 19/2025 sulla misura in esame.

La Corte ha, tuttavia, ribadito l'invito già rivolto al legislatore affinché in futuro: (a) si tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione in esame, nel regolare la portata di eventuali successive misure incidenti sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici, (b) il regime ordinario di perequazione automatica delle pensioni venga interessato con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie, e (c) si adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema contributivo, quest'ultimo caratterizzato dalla tendenziale corrispettività tra montante contributivo e misura del trattamento previdenziale liquidato.

## Costituzione della rendita vitalizia in tempi più rapidi

Così ha precisato l'Inps con la circolare del 12 novembre 2025 n. 141 sulla base della recente sentenza della Corte di Cassazione resa a sezioni unite il 7 agosto 2025 n. 22802. Sia l'intervento dell'Inps che quello della Cassazione si innestano solo in parte sulla recente riforma dell'istituto della rendita vitalizia di cui alla legge 203/2024 cosa che comporta una modifica parziale alle precedenti istruzioni fornite dall'Inps con la circolare 48/2025. Dopo la riforma del 2024 e l'intervento della Cassazione il meccanismo della costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 1338/1962 è così articolato nelle seguenti fasi temporali:

- il diritto di chiederla (comma 1 dell'art. 13) spetta in via principale del datore di lavoro che ha omesso di versare i contributi in favore del lavoratore è soggetto a prescrizione decennale da quando si è prescritto il diritto dell'ente previdenziale di richiederli, diritto quest'ultimo pari in genere a 5 anni da quando avrebbero dovuto essere versati (o 10 anni se l'omissione è denunciata dal lavoratore o dai superstiti);
- il lavoratore ha diritto (art. 13 comma 5) di sostituirsi al datore di lavoro (obbligato in via principale) dal momento in cui si prescrive il diritto di quest'ultimo (quindi decorsi 10 anni come indicato al punto precedente) oppure (e questa è la novità dopo la sentenza della Cassazione) anche quando non si è ancora prescritto il diritto del datore di lavoro, purchè il lavoratore provi che questi non procederà mai a chiedere la costituzione della rendita; con la stessa tempistica il lavoratore che si è sostituito al suo datore di lavoro nel pagare l'onere può chiedergli il risarcimento dei danni;
- infine, il diritto di costituire la rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, riconosciuto al lavoratore dal settimo comma dell'articolo 13, sussiste a decorrere dalla data in cui cade in prescrizione il diritto sostitutivo di cui al punto precedente (art. 13 comma 7). In quest'ultimo caso il diritto è imprescrittibile, può essere chiesto anche in sede di pensionamento ma non permette di chiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro.

Come detto, nella seconda fase della sequenza temporale indicata, nulla preclude al lavoratore la possibilità di agire in sostituzione del datore di lavoro che non possa, per altre ragioni, o non voglia provvedere alla costituzione della rendita vitalizia anche prima della maturazione della prescrizione dell'azione datoriale. Il lavoratore ha così l'onere di provare l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia dallo stesso datore di lavoro, sia per mezzo di testimoni, sia allegando l'intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell'intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostitutiva, salvo il risarcimento del danno che producendo la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Solferino1 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)

